



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area III – Stato Civile

F. 397

Roma,

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
 - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI 38100 TRENTO
 - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI 39100 BOLZANO
 - AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA – Servizio Affari di Prefettura
Piazza della Repubblica, 15 11100 AOSTA
- e, per conoscenza:
- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA 90100 PALERMO
 - AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 CAGLIARI
 - AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie
Uff. III ROMA
 - AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Legislativo ROMA
 - ALL'ANCI
Via dei Prefetti, 46 ROMA



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area III – Stato Civile

- ALL'ANUSCA
Via dei Mille, 35E/F

40024 CASTEL S.PIETRO TERME (BO)

- ALLA DeA – Demografici Associati
c/o Amministrazione Comunale
V.le Comaschi n. 1160

56021 CASCINA (PI)

Servizi Demografici
Prot. Uscita del 15/01/2013
Numero: **0000147**
Classifica: area 3



CIRCOLARE N.

3/13

OGGETTO: Rilascio del certificato di capacità matrimoniale ex Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980: problematica relativa alle pubblicazioni di matrimonio.

Pervengono richieste di chiarimento in ordine al permanere dell'obbligo dell'effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio nelle ipotesi relative al rilascio del certificato di capacità matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio all'estero presso le autorità locali dei paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980.

Come è ben noto, con la circolare n. 5 del 22 maggio 2008 di questo Ministero (il cui contenuto si conferma) sono state fornite direttive in merito alla mancanza dell'obbligo di procedere alle pubblicazioni di matrimonio in Italia in caso di matrimonio da



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area III – Stato Civile

celebrare all'estero presso le autorità straniere, a seguito dell'espressa abrogazione dell'articolo 115, comma 2 del codice civile, a meno che la legge straniera non richieda tali pubblicazioni.

Ciò premesso, si chiarisce che tale obbligo viene meno anche nei casi di rilascio del certificato di capacità matrimoniale, di cui alla citata Convenzione, atteso che detta Convenzione dispone, a carico di ciascun Stato contraente, che il certificato di capacità matrimoniale debba rispondere alla legge dello Stato che lo emette.

Da ciò ne consegue che, non prevedendo la vigente legislazione italiana, l'effettuazione delle pubblicazioni nell'ipotesi di matrimonio del cittadino italiano celebrato all'estero, tale obbligo viene meno, anche se trattasi di Paese aderente alla Convenzione di Monaco in argomento.

Si ritiene opportuno precisare che resta ovviamente fermo, a carico dell'ufficiale dello stato civile che deve emettere detto certificato, l'obbligo di verificare *ex ante* d'ufficio l'assenza di impedimenti di legge (articoli 84 – 89 del codice civile), la cui presenza renderebbe invalido in Italia il matrimonio e ne impedirebbe la trascrizione nei registri dello stato civile. Si ricorda altresì che l'obbligo di effettuare le pubblicazioni continua invece a persistere nei casi di matrimonio da celebrare all'estero dinnanzi all' autorità consolare italiana.

Si pregano i Signori Prefetti di voler comunicare ai Signori Sindaci il contenuto della presente circolare, ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Giovanna Menghini)

R10/AA